



ALLEGATO A

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LE MODALITÀ DI UTILIZZO DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITÀ PROFESSORI E RICERCATORI

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità destinata a professori e ricercatori, ai sensi dell'art. 9 della legge 240/2010 e dell'art. 1, comma 16, della legge 4.11.2005, n. 230.

Art. 2

Costituzione del Fondo

1. Il Fondo di Ateneo per la premialità è costituito con le risorse provenienti:
 - a. Dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali triennali ai docenti dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 14, ultimo periodo, della legge 240/2010;
 - b. Dalle eventuali somme attribuite dal Ministero dell'Università e della Ricerca, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR, ai sensi dell'art. 9, comma 1, secondo periodo, della legge 240/2010;
 - c. Dai compensi per prestazioni eventualmente svolte dai docenti senza autorizzazione dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Regolamento in materia di incompatibilità e di rilascio di autorizzazioni per l'assunzione da parte del personale docente di incarichi extraistituzionali.
 - d. Dal corrispettivo destinato a favore del bilancio dell'Università, ai sensi dell'art.7 del *Regolamento per la disciplina delle attività svolte a fronte di contratti, Convenzioni o accordi con soggetti pubblici o privati*, in una quota massima del 20% dell'importo destinato a favore del Bilancio dell'Università.
 - e. Dal corrispettivo destinato a favore del bilancio dell'Università, ai sensi del *Regolamento dei Corsi di Master di I e II livello*, in una quota massima del 20% dell'importo destinato a favore del Bilancio dell'Università.
 - f. Da una eventuale quota dei proventi per la didattica relativi ad "Altri proventi da attività didattica e formazione" (per esempio, corso di specializzazione sul sostegno, percorsi abilitanti, etc).
2. Il Fondo può essere integrato:
 - a) da ulteriori risorse da proventi o importi residuali delle attività didattiche, delle attività di contratti e convenzioni, anche a valere su bandi competitivi, su fondi pubblici o privati, successivi al completamento delle attività previste unicamente se non vi sono previsioni ostantive di compensi al personale da parte dell'erogante o da precisa normativa sulla base della quale le risorse e i contributi sono stati erogati. La presenza di tali previsioni ostantive è attestata dal Responsabile del finanziamento/titolare dei fondi.
 - b) con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati, per attribuire un compenso aggiuntivo al personale docente che abbia contribuito allo svolgimento delle attività che hanno generato le entrate di bilancio derivanti dalle commesse conto terzi o dai finanziamenti pubblici o privati.



Art. 3

Utilizzo del Fondo per l'attribuzione di incarichi specifici e retribuzioni aggiuntive in favore del personale docente e ricercatore

- 1 Le risorse di cui all'art. 2, comma 1, lett. a - f sono finalizzate alla premialità del personale docente in regime di impegno a tempo pieno.
- 2 Le risorse di cui art. 2 sono finalizzate ad attribuire una retribuzione aggiuntiva a professori e ricercatori in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in attività gestionali e in ambito didattico, oggetto di specifici incarichi in relazione ai risultati conseguiti, a condizione che per gli stessi non siano previste altre indennità o compensi. Le modalità di misurazione delle performance sono eventualmente definite nel decreto di attribuzione dell'incarico.
- 3 Gli incarichi, della durata minima di sei mesi, devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e doveri di ufficio e il cui impegno conseguente non causi alcuna interferenza all'assolvimento degli obblighi didattici e di ricerca istituzionali.
- 4 Le tipologie di incarichi attribuibili relativamente alle attività gestionali e di didattica sono proposte dal Rettore al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
- 5 L'incarico decade naturalmente al termine del mandato Rettorale o dei Direttori di Dipartimento, ma può essere interrotto anche durante il mandato per dimissioni dell'interessato e per Decreto rettorale.
- 6 Gli incarichi sono attribuiti dal Rettore, eventualmente anche su proposta dei Direttori di Dipartimento, dei Presidenti di Corso di Laurea e dei Coordinatori di Dottorato.
- 7 Gli importi erogabili per le attività, riferiti a periodi della durata minima di sei mesi e massima di un triennio, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico, su proposta del Rettore, nel rispetto degli obiettivi strategici che l'Ateneo adotta tramite gli strumenti di programmazione.
- 8 Non possono essere affidati con le modalità di cui al presente Regolamento incarichi di natura professionale.
- 9 I compensi aggiuntivi di cui all'art 2 commi 2a e 2b, sono proposti dai Dipartimenti interessati al finanziamento, ovvero dal Consiglio di amministrazione, in tutti gli altri casi, e devono essere corredati dalla corrispondente copertura finanziaria. La verifica dei risultati conseguiti verrà effettuata dagli stessi organi collegiali che hanno approvato la proposta di attribuzione. I compensi possono essere erogati soltanto a conclusione delle attività e dopo la riscossione a saldo della commessa o del finanziamento.

Art. 4

Limite massimo per premialità e compensi aggiuntivi

1. I compensi lordi complessivamente maturati nell'arco dell'anno dal singolo dipendente, sia in ragione dello svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento, sia di attività che specifiche disposizioni di legge o di Regolamenti interni destinano all'incentivazione del personale, non possono superare, per il personale docente, il 100% dell'importo della retribuzione lorda del medesimo per lo stesso esercizio.
2. In ogni caso i compensi previsti rientrano tra le somme che concorrono al limite di cui all'art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.
3. L'eventuale quota eccedente verrà trattenuta a favore del medesimo Fondo di cui è oggetto il regolamento in questione.

Art. 5

Norma finale

1. Tutti i compensi di cui al presente regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi di lavoro dipendente ed erogati con assegni aggiuntivi pensionabili.



Art. 6

Norme transitorie del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del Decreto Rettorale di emanazione.
2. Il fondo di premialità sarà costituito con gli importi incassati con decorrenza 1 Gennaio 2024.
3. Gli importi erogabili possono essere corrisposti per incarichi specifici svolti a partire dal 1 Gennaio 2024.